



Newsletter SERVIZI IDRICI

N. 27_2015

settembre 2015

Sicilia: Approvata la riforma del servizio idrico

L'Assemblea regionale siciliana (ARS) ha approvato il ddl sulla riforma del servizio idrico in Sicilia. In sintesi gli elementi caratterizzanti:

- Vengono previsti nove ambiti territoriali ottimali;
 - Affidamento della gestione del servizio idrico a una società pubblica, mista o privata. Sarà l'Assemblea dell'AATO, ad individuare il proprio modello gestionale attraverso procedure pubbliche. L'affidamento a privati sarà possibile solo nel caso in cui si dimostri più conveniente rispetto alla gestione pubblica;
 - Gli affidamenti non potranno superare i 9 anni;
 - Previsto un quantitativo "minimo vitale" di 50 litri al giorno per i cittadini morosi e un fondo di sostegno per il pagamento delle bollette delle famiglie meno abbienti;
 - Tariffa scontata del 50% per l'acqua che non sarà impiegata per fini alimentari;
- Garantendo gli attuali livelli occupazionali, la riforma incentiva l'affidamento al gestore pubblico riguardo la gestione.

Si riporta l'intero art. 6:

«Articolo 6: Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all'articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.

3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell'articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.

6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati; b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici proprietari; c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell'Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati.

9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.»

TENTATIVO DI FUSIONE TRA POLESINE ACQUE E CENTRO VENETO SERVIZI

“Il progetto per un possibile percorso aggregativo tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque, società di gestione del Servizio idrico integrato, è in discussione ormai da alcuni anni. Qual è il senso di questa operazione? Assicurare che, anche in futuro, l'acqua resti un “bene comune”, gestito da società che rispondono solo ai sindaci e, quindi, ai cittadini. E che hanno come obiettivo tenere basse le tariffe e fare investimenti per il territorio, non distribuire dividendi. Questo è il senso dell'affidamento *in house*, che accomuna CVS e Polesine Acque: unendosi, le due società potrebbero fare massa critica, essere più efficienti e poter resistere ad eventuali assalti da parte delle grosse società che con l'acqua fanno semplicemente business.”

http://www.centrovenetoservizi.it/news.php?news_id=115

ALTO ADIGE, NUOVE REGOLE PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Le linee guida approvate l'8 settembre dalla Giunta provinciale di Bolzano danno una maggiore autonomia ai Comuni altoatesini nello stabilire le tariffe per i servizi di scarico e depurazione delle acque reflue.

I criteri predisposti prevedono che, a fianco del sistema a quota fissa annuale, possa trovare spazio un calcolo legato ad ogni singolo scarico. In sostanza, per le acque reflue domestiche e industriali non allacciate alle condutture delle acque nere, i costi dei servizi di fognatura e depurazione potranno essere calcolati in due modi: tramite la lettura annuale dei contatori, come da consolidata tradizione, oppure - questa la novità - applicando una tariffa ad ogni singolo conferimento.

http://www.provincia.bz.it/aprov/amministrazione/service/attualita.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=513267

“LE STANZE DELL'ACQUA” ALL'EXPO

Si chiama "Le Stanze dell'Acqua" ed è il progetto che il Programma delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali (Un-WWap) presenterà ad Expo' 2015. "Le stanze dell'acqua" attraverso 5 cortometraggi arricchiti da monologhi, accompagnerà gli spettatori alla scoperta dell'acqua, dal ciclo idrologico, al concetto di governance fino a interrogarsi sulla possibilità di guerre future su questa risorsa

Data: 21 settembre 2015

Luogo: Milano | Expo, Padiglione Italia, dalle ore 18.30

Organizzato da: WWAP UNESCO

Più informazioni su:

thewaterrooms.org #water4peace

[unesco water rooms](http://unesco.org)

[unesco water](http://unesco.org)

LA CARTA IDROGEOLOGICA DI ROMA

Il 10 settembre 2015 presso il Campidoglio, è stata presentata la nuova carta Idrogeologica di Roma, realizzata nell'ambito di un Protocollo d'intesa siglato tra Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma TRE, il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), il Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici dell'Università Sapienza di Roma, l'Istituto di Geologia Applicata e Geingegneria del CNR e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La Cartografia, raccoglie dati originali e le più aggiornate conoscenze in ambito idrogeologico nel contesto romano, e costituisce un valido strumento per la tutela delle risorse idriche di Roma.

<http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Locandinaacqua2015.pdf>

TOSCANA: LA MAPPA DEI PUNTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AD ESSERE POTABILIZZATE

Recentemente, ARPAT, sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità Idrica Toscana ha reso disponibile on line la mappatura (ed i relativi open data) delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana. Tali approvvigionamenti sono soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 che prevede:

- **zone di tutela assoluta:** area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 metri adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa.
- **zone di rispetto:** porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 200 metri dal punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti fitosanitari in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose.

<http://www.arpato.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/on-line-la-mappa-dei-punti-di-captazione-delle-acque-destinate-ad-essere-potabilizzate>

CAMPANIA, RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO

E' stata pubblicata sul Burc (n.411 del 9 settembre 2015) la delibera di Giunta Regionale con la quale viene riformato il servizio idrico integrato in Campania, con l'istituzione dell'Ente idrico campano.

La Giunta Regionale della Campania, la scorsa settimana, aveva approvato il disegno di legge regionale in materia di riordino degli ATO e di concessioni per acque termali e minerali.

Recependo la sentenza della Corte Costituzionale, il disegno di legge, che passa adesso all'approvazione del Consiglio Regionale, prevede la messa a gara di tali concessioni.

Viene individuato l'ATO (Ambito territoriale ottimale) per l'esercizio delle funzioni coincidente con il territorio della Regione.

L'ambito ottimale è ripartito, poi, in 5 ambiti distrettuali: Napoli (Napoli e 31 Comuni dell'area metropolitana), Sarnese-Vesuviano (comprendente cinquantanove comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno), Sele (comprendente 142 comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della provincia di Napoli), Caserta (tutti i Comuni della provincia casertana), Calore-Irpino (nel distretto Calore Irpino sono ricompresi tutti i Comuni della provincia di Avellino - tranne i Comuni di Calabritto e Senerchia che andranno a Salerno - e della provincia di Benevento).

Si definisce anche l'Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell'ATO che predisporrà, adotterà, approverà ed aggiornerà il Piano d'Ambito, individuando il soggetto gestore del servizio idrico integrato in ogni Ambito distrettuale e affidandone il servizio, nel rispetto delle forme gestionali definite da ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia.

LA RECENTE ATTIVITA' DELL'AEEGSI

- 438/2015/R/idr

Approvazione dei valori del moltiplicatore tariffario proposti dal Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione per i gestori AcegasApsAmga S.p.A. e Acque Vicentine S.p.A. (con riferimento al biennio 2012-2013) e per Centro Veneto Servizi S.p.A. (limitatamente all'anno 2012). <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/438-15.htm>

435/2015/S/idr

Sorical: Avvio di procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato ed eventuale chiusura con procedura semplificata. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/435-15.htm>

- 434/2015/S/idr

Comune di Catanzaro: Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato ed eventuale chiusura con procedura semplificata. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/434-15.htm>

- 432/2015/E/idr

Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/432-15.htm>

- 433/2015/E/idr

Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015 <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/433-15.htm>

L'EVENTO: AQUAE VENEZIA 2015

Dal 3 maggio al 31 ottobre, **AQUAE VENEZIA 2015**: un grande spettacolo dedicato all'acqua con un programma articolato di mostre, attività esperienziali, eventi gastronomici, intrattenimento, conferenze e workshop che avranno come tema l'acqua, come risorsa per eccellenza, elemento fondamentale per la vita.

Aquae Venezia 2015 sarà il Padiglione Blu dedicato al mondo dell'acqua di Expo Milano 2015 il cui tema è " Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita ". Ad ospitare l'evento espositivo internazionale, collaterale e patrocinato da Expo 2015, non poteva che essere Venezia, la città edificata sull'acqua e che sull'unione con il

mare ha costruito un patrimonio storico, economico e culturale unico al mondo. **AQUAE VENEZIA 2015**, prevede una sezione espositiva di sei mesi e declina il tema dell'acqua in **7 aree tematiche**:

1. **Acqua e Alimentazione** – The Water Food World
2. **Acqua come vettore di cultura e commercio** – I paesi della Via della Seta e delle Spezie e gli altri paesi partecipanti ad Aquae
3. **Acqua ed innovazioni tecnologiche legate all'ambiente** – Pianeta Acqua
4. **Acqua, salute e benessere** – Pianeta Vita
5. **Acqua ed i cambiamenti climatici** – il Teatro del Clima
6. **Sistema Italia**, con le delegazioni, fiore all'occhiello di Aquae, e area b2b
7. **Acqua e Mare** – Piazza della Pesca

Gli orari di apertura di "Aquae Venezia": lunedì e martedì 11:00-20:00, dal mercoledì alla domenica 11:00-23:00. Informazioni sul sito aquae2015.org

Bollicino



Desiderate acqua frizzante, imbottigliata, di rubinetto, di rubinetto francese, o della rugiada raccolta dai petali di fiori delle Fiji?

Bizarro.com di Dan Piraro, riportata su Internazionale num 1120 del 2015

Gli affidamenti diretti nel settore idrico tra le regole del decreto “sblocca Italia” e la Legge europea 2014

di Lorenza Bitelli (specialista in studi sull'amministrazione pubblica, diritto ambientale e degli appalti pubblici. lorenzabitelli@libero.it)

Nella G.U. del 3 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge europea 2014, L 29 luglio 2015, n. 115 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che apporta una modifica la regime transitorio degli affidamenti di servizi pubblici locali.

In particolare l'art. 8 - “Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003” - modifica il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come segue: “**Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori**”.

Scadenza affidamenti	Per chi
31 dicembre 2020	Affidamenti diretti a quotate senza indicazione di scadenza
Data prevista dal contratto	Affidamenti diretti a società quotate prima del 2004 Affidamenti diretti a società quotate (o partecipate da quotate) dopo il 2004, con contratto di affidamento ante 2004.
31 dicembre 2018	Affidamenti diretti a società quotate dopo il 2004

Nell'affrontare l'analisi di tale disposizione riferibile a tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ed il relativo regime di scadenze di alcune tipologie di gestioni esistenti, non si può non tenere conto di quanto il legislatore del DL "sblocca Italia" avesse già previsto in materia di servizio idrico integrato nella disciplina transitoria per gli affidamenti conformemente ad un sistema complessivamente improntato sul **principio di "unicità"** (che sostituisce quello di unitarietà introdotto dal D.lgs. n. 4/2008 modificando il d.lgs. 152/2006) della gestione del settore idrico.

L'art. 7, c. 1 del decreto "sblocca Italia" DL 133/2014 conv. in L. 164/2014, infatti, prevede che l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento del servizio al **gestore unico di ambito** che lo erogherà su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO, ridisegnando il modello di affidamento del SII (servizio idrico integrato) e introducendo ex novo l'art. 149 bis nel testo del Codice dell'ambiente.

Per definire il quadro complessivo delle gestioni che attualmente operano nel settore idrico, ulteriore ed importante modifica riguarda le gestioni esistenti (art. 172 del d.lgs. 152/2006): sempre il comma 1 dell'articolo 7 del DL 133, alla lettera i) prescrive una nuova disciplina delle gestioni in essere. E' infatti previsto che - nel caso in cui l'ente di governo dell'Ambito non abbia redatto il Piano d'Ambito, e non abbia scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento (pena gli interventi sostitutivi ex comma 4 dello stesso art. 172, d.lgs. 152/2006), lo stesso deve affidare il servizio al gestore unico entro il termine perentorio del **30 settembre 2015**, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente. Inoltre, al fine di garantire l'unicità della gestione, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore del decreto, agli ulteriori soggetti operanti nel medesimo ambito territoriale, a meno che tali soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*: in tali casi il subentro non sarà immediato ma decorrerà dalla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Il legislatore ha dettato, infine, un sistema "progressivo" con cui ha inteso giungere all'unicità della gestione che comprende una prima fase nella quale l'ente di governo, al di fuori dei casi di gestioni non conformi, alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale, affida, ai sensi della normativa comunitaria, la concessione al gestore unico il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Anche in questo caso, il subentro agli ulteriori soggetti i cui affidamenti risultano conformi, avviene alla scadenza prevista dal contratto di servizio.

Nelle more del raggiungimento di tale percentuale è prevista un'ulteriore procedura di affidamento progressiva per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia.

Ancora, altra importante disposizione, sempre nel DL "sblocca Italia", precisa che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, purché partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO. Tale disposizione è stata successivamente modificata dal comma 615 dell'art. 1 della L. 190/2014 (**legge di stabilità 2015**). Tale comma 615 – con riferimento alla società affidataria – elimina il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte

degli enti locali dell'ATO, e consente quindi l'affidamento diretto anche nei confronti delle società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ATO, purché interamente pubbliche e “comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.

Dopo aver delineato il quadro normativo contenuto nelle norme di settore, ci si può chiedere quali gestioni possono essere considerate conformi e quali no. In particolare, per quanto riguarda gli affidamenti diretti che sono oggetto della nuova disposizione della Legge europea 2014, ci si chiede cosa esattamente s'intende per affidamento diretto.

Per affidamento diretto si intende l'individuazione di un operatore economico senza passare per una gara pubblica (che a sua volta può essere il modo per l'individuazione dell'affidatario oppure quella a “doppio oggetto”), ossia una modalità di affidamento senza i requisiti dell'*in house providing* prescritti dall'ordinamento europeo oppure simile ad una gestione c.d. “in economia” che già la Riforma dei servizi pubblici locali del 2001 (Art. 35 L. Finanziaria del 2002, n. 448/2001) intendeva superare.

A tal proposito giova ricordare che, in deroga al principio dell'unità della gestione, la legge di conversione del DL 133/2014 ha introdotto una clausola di salvaguardia nei confronti delle gestioni autonome esistenti nei Comuni montani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/2006, inserendo l'apposito comma 2 *bis* all'interno dell'articolo 147.

Alla luce del rinnovato quadro normativo statale, dunque, il servizio idrico integrato dovrà essere affidato (salvo che per i comuni montani sotto i 1000 abitanti) dall'ente di governo dell'ambito a un unico gestore secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del TFUE;
- 2) partenariato pubblico-privato con gara a doppio oggetto (riguardante la qualità di socio e l'assegnazione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio);
- 3) affidamento in house, qualora vi siano le condizioni richieste dall'ordinamento europeo: integrale partecipazione pubblica, controllo analogo e l'attività prevalente. A tal proposito si ricorda che quest'ultimo requisito, nelle nuove direttive UE su appalti e concessioni, è ritenuto soddisfatto qualora oltre l'80% delle attività del soggetto affidatario in house siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante direttamente o anche indirettamente, ossia da parte di altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione controllante¹.

Affidamento unico d'ATO

In house	PPP	gara
----------	-----	------

Dal quadro appena descritto, dunque, emerge che gli affidamenti diretti oggetto del regime transitorio sono quegli affidamenti sopravvissuti in forza di regimi di

¹ I requisiti dell'in house sono indicati dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva appalti (2014/24/UE), dall'art. 28, paragrafo 1, della direttiva settori speciali (2014/25/UE) e dall'art. 17, paragrafo 1, della direttiva concessioni (2014/23/UE).

salvaguardia introdotti da norme nazionali e regionali che si sono succedute dall'avvio della riforma dei servizi pubblici locali avvenuta con la Legge Finanziaria 2002.

Questa articolata regolamentazione del passaggio tra vecchie gestioni e nuova gestione unica deve necessariamente coordinarsi con l'ulteriore regime transitorio che il legislatore ha previsto successivamente con la disposizione della Legge europea 2014 sopra citata che pone un limite *ex lege* alla durata di alcuni tipologie di affidamenti diretti, modificando la disciplina transitoria di cui al comma 22 dell'art. 34 del DL 179/2012.

Il citato comma 22 stabiliva – prima della modifica - disposizioni particolari per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 179 del 2012 (18 ottobre 2012), anche non conformi alla normativa europea.

Per questi il legislatore ha disposto la cessazione alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il **31 dicembre 2020**.

Tale particolare regime opera a solo a condizione che gli affidamenti:

- siano stati assentiti alla data del 1° ottobre 2003;
- riguardino società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003; ovvero società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Orbene, l'articolo 8 della legge in esame introduce due modifiche a tale disciplina, al fine di risolvere due procedura di infrazione.

La prima modifica dispone che siano salvi gli affidamenti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 o da società da queste controllate alla medesima data. Come già previsto, tali affidamenti termineranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza.

Con tale modifica, come si legge nella relazione al provvedimento, il Governo intende superare i rilievi della Commissione europea, per la quale la possibilità di mantenere in essere fino alla scadenza affidamenti assentiti, senza procedura ad evidenza pubblica, a società poste sotto il controllo delle società quotate in borsa al 1° ottobre 2003, posteriormente a tale data si pone in contrasto con la giurisprudenza europea² intervenuta dopo il 2003 (in base alla quale la partecipazione anche minoritaria di una impresa privata nel capitale di una società, a cui partecipa anche l'amministrazione aggiudicatrice interessata, "esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi").

La seconda modifica introduce una disposizione per giungere alla chiusura degli affidamenti assentiti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate in borsa a seguito di operazioni societarie, in assenza di procedure conformi alle norme dell'Unione europea sui medesimi affidamenti. Tale previsione prescrive che tali affidamenti cessino improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 salvo

² sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 gennaio 2005 - Causa C-26/03, Stadt Halle

scadenza anteriore se prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Concludendo, i servizi pubblici locali (intesi come SIEG- servizi di interesse economico generale) non si possono non considerare una materia in continua evoluzione, non solo per quanto riguarda il regime transitorio degli affidamenti in essere. Tanto è vero che il quadro normativo appena descritto dovrà probabilmente fare i conti con quanto è contenuto – al momento – nell'art. 19 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ove, in particolare la lettera c), sono dettati principi e criteri direttivi, cui dovrà adeguarsi il provvedimento attuativo, in merito all'"*individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011*".

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/926574/index.html>

Laboratorio
Utilities &
Enti **L**ocali

✉ info@luel.it

☎ +39 346 0017628

☎ 051 240084

ACQUAINFO.IT

✉ info@acquainfo.it

☎ +39 331 1079334

